

SCHEDA DI PROCEDIMENTO

Denominazione del procedimento	ACCESSO ATTI LEGGE 241/1990
Descrizione sommaria del procedimento	Si tratta di un accesso di natura documentale, fondato sulla presenza di un interesse specifico del richiedente
Normativa di riferimento	LEGGE 241/90 è la prima legge in Italia che ha previsto e regolato l' accesso agli atti amministrativi
Tipologia del provvedimento finale	Provvedimento del dirigente dell'area tecnica o amministrativa interessata, di accettazione, limitazione, differimento o rifiuto.
Documenti necessari	Richiesta scritta.
Termini del procedimento	30 gg
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	<p>Gli strumenti di tutela a favore del cittadino nel corso del procedimento amministrativo sono disciplinati dal Capo III della Legge 241/1990. I soggetti sui quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari del provvedimento finale, che possono ricevere un pregiudizio dall'adozione del provvedimento, hanno diritto di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 legge 241/1990. Gli interessati di cui all'articolo 22 Legge 241/1990 hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. ^[11]_{SEP} Gli interessati hanno diritto di ricevere tempestiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Gli interessati hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.</p> <p>TUTELA AMMINISTRATIVA</p> <p>Il ricorso amministrativo si risolve in un'istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della pubblica amministrazione senza l'interventi giurisdizionale.</p>

	<p>Il fine del ricorso è l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell'atto o tra la P.A. e un soggetto terzo.</p> <p>TUTELA GIURISDIZIONALE</p> <p>Gli strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale variano a seconda che ad essere leso sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo.</p> <p>Nel primo caso, il giudice competente è il giudice ordinario (Tribunale e Corti d'Appello), mentre in caso di violazione di interessi legittimi lo è il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).</p> <p>In particolari materie, espressamente previste dalla legge – giurisdizione esclusiva - il giudice amministrativo è competente anche in materia di diritti soggettivi</p>
Pagamenti	Copie rilasciate
Data ultimo aggiornamento scheda	22 GIUGNO 2020